

1. La sig.ra M. T., dipendente del omissis, fu dispensata dal servizio il 20.4.1999 e presentò domanda di pensione d'inabilità il 25.4.1999. Il 26.4.2001 l'Ospedale Militare di Roma negò che la sig.ra M. T. si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e questo parere fu seguito dall'INPDAP, che il 5.9.2001 comunicò il rigetto della sua domanda.

L'interessata propose allora un ricorso a questa Corte. Il ricorso fu respinto con sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio n. 2293 del 10.11.2006.

2. Con appello notificato l'8.2.2007 e depositato il 5.3.2007, la sig. M. T. ha sostenuto che la sentenza *"omette qualsiasi motivazione, né tanto meno svolge l'attività istruttoria, ma aderisce acriticamente al parere del CMO espresso dall'Amministrazione. Sin dal ricorso introduttivo e con la memoria del 26.10.2006 la Sig.ra M. T. aveva ritualmente dedotto che la stessa risultava affetta da <osteoporosi grave e diffusa del rachide complicata da molteplici fratture vertebrali a livello dei segmenti dorsale e lombare con sciatalgia bilaterale; è affetta altresì da depressione involutiva farmaco resistente con tratti di persecutorietà di cui nella storia clinica della paziente appare delineato un progressivo peggioramento nel corso degli anni> (vedi relazione medico legale Dott. Anaclerio ctu nel giudizio n. R.G. 9253795 agli atti)".* Orbene, *"nella motivazione della sentenza non sono nemmeno menzionate le deduzioni medico-legali di parte ricorrente, né tanto meno il Giudice unico si sofferma a confutarle".* Invece, *"il Giudice Unico, qualora non considera sufficienti le indicazioni di carattere medico contenute nel ricorso in riassunzione e negli atti del giudizio, ha il potere-dovere di indagare per giungere ad una adeguata formazione del suo libero convincimento, anche con chiarimenti peritali".* *"Non avendo il Giudice di primo grado proceduto a siffatto esame, risulta, in buona sostanza, vanificato il diritto alla difesa della parte ricorrente, le cui argomentazioni sono rimaste formalmente senza risposta da parte dell'organo deputato a rendere giustizia".* L'appellante ha chiesto pertanto la riforma della sentenza, con rimessione degli atti al Giudice di primo grado.

3. Con un'articolata memoria depositata il 9.1.2015, l'INPS ha rilevato che l'impugnazione della sig.ra M. T. ha prospettato un *"motivo di fatto non deducibile in appello"*; che alla stregua dei principi

indicati dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000 non può “*ravvisarsi l’asserito vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione*”; che il Giudice non è “*obbligato a esercitare i poteri istruttori previsti dall’art. 421 c.p.c.*” e può pertanto anche “*implicitamente*” ritenere “*sufficienti le risultanze probatorie già acquisite*”; che nei giudizi pensionistici davanti a questa Corte vige, “*in forza del rinvio di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 205 del 2000*”, “*il principio dell’onere probatorio*”; che alla stregua del “*quadro normativo*” va effettivamente escluso il “*necessario requisito dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa*”. Ha chiesto pertanto che il gravame sia dichiarato inammissibile e comunque respinto.

4. All’udienza del 5.2.2015, le parti hanno ribadito le argomentazioni e richieste scritte. L’avv. Michele Todde ha anche evidenziato che nel 1999 la sig.ra M. T. è stata riconosciuta inabile al 100% dal Giudice del Lavoro.

Considerato in

DIRITTO

1. L’art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994 e sostituito dall’art. 1 del d.l. n. 543/1996 convertito nella legge n. 639/1996, stabilisce: “*nei giudizi in materia di pensione l’appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni*”.

Sul punto, la sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000 ha precisato che questa limitazione dell’ambito dell’appello in materia pensionistica va coordinata con le disposizioni che prevedono l’obbligo di motivare le sentenze (art. 21 del r.d. n. 1038/1933, art. 132 c.p.c., art. 111 della Costituzione). Costituiscono pertanto violazioni di legge sia la “*radicale mancanza di motivazione*”, che la presenza di una motivazione solo “*apparente*”, in quanto costituita da argomentazioni inidonee a rivelare la *ratio decidendi* perché tra loro inconciliabili, perplesse e obiettivamente incomprensibili. E

questi principi sono stati sostanzialmente confermati dall'ordinanza n. 84/2003 della Corte costituzionale.

In definitiva, pur in presenza di limiti all'ambito del giudizio d'appello davanti a questa Corte in materia pensionistica, è in effetti indubbio che sia la mancanza, nella sentenza di primo grado, di una motivazione sulla dipendenza o meno da causa di servizio di un'infermità, sulla sua classifica ai fini pensionistici o su analoghe questioni, che la presenza di una motivazione apparente perché in realtà incomprensibile, si risolvono in violazioni di disposizioni di legge - quelle appunto che richiedono che le sentenze siano motivate - e come tali sono censurabili anche in sede di appello.

2. Ciò posto, va anche precisato che rientra indubbiamente nella discrezionalità del Giudice l'acquisizione o meno di una consulenza tecnica, ma resta comunque fermo l'obbligo di motivare la decisione presa su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa (*ex multis*: Cass. n. 72/2011, n. 20814/2004, n. 6641/2002, n. 10938/1996).

3. Nella fattispecie, la Sezione territoriale ha rilevato: che *“la ricorrente - gode del trattamento pensionistico ordinario dal 20.4.1999 - alla v.c. presso l’O.M. di Roma del 26.4.01 non fu trovata nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*; che *“non risulta che l’infermità causa di cessazione dell’attività di lavoro sia stata dipendente da causa di servizio”*; che infine *“detto parere risulta espresso secondo regole scientifiche e che non risultano ragioni per discostarsi da esso”*.

4. Orbene, in tal modo la sentenza impugnata si fonda sulla mancanza di un riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità - riconoscimento che com'è noto non è richiesto per l'attribuzione della pensione di inabilità prevista dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 - e per il resto presenta in effetti solo un'apodittica e sostanzialmente immotivata adesione al giudizio della Commissione Medica Ospedaliera.

5. In definitiva, l'appello in esame risulta fondato e va per conseguenza accolto, con rinvio degli atti al Giudice di primo grado per una nuova decisione della controversia. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono complessivamente liquidate in onnicomprensivi 1.500 euro.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello,
accoglie l'appello n. 28559 proposto dalla sig.ra M. T. e per l'effetto annulla la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio n. 2293 del 10.11.2006, con rinvio alla stessa Sezione, in diversa composizione, per una nuova decisione della controversia.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono complessivamente liquidate in onnicomprensivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2015